



COMUNE DI ALAGNA VALSESIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Il presente Regolamento promuove e riconosce il ruolo delle realtà associative e la funzione dell'attività di volontariato, con l'istituzione dell'Albo Comunale delle Forme Associate e del Volontariato e la costituzione della Consulta delle Associazioni.

Articolo 1 - FINALITA'

1. Visti gli artt. 26, 27, 28 dello Statuto del Comune di Alagna Valsesia, il presente atto intende favorire concretamente e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata, definendo strumenti ed organi specifici finalizzati a:

Ø promuovere la cultura civile e democratica della società, essere veicolo di promozione dei valori e delle opportunità di solidarietà che le associazioni esprimono e favorire la più ampia partecipazione attiva alla vita sociale;

Ø istituire sedi di confronto e programmazione comuni tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni, al fine di:

- favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni
- garantire una migliore visibilità all'interno del territorio
- sviluppare la collaborazione ed il coordinamento fra le varie realtà presenti sul territorio;

Articolo 2 - DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Sono da intendersi come "Associazioni", ai fini del presente atto, tutte le libere forme associative e di volontariato, costituite con atto notarile o con scrittura privata, e rispettose della libertà e dignità degli associati e sotto condizione che esse siano a vario titolo espressione della Comunità locale ed impegnate a favore della comunità.

Articolo 3 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito l'albo comunale delle Associazioni allo scopo di ampliare, valorizzare e monitorare le forme associative presenti ed operanti sul territorio.

2. L'albo delle associazioni è pubblico, viene regolarmente aggiornato e depositato presso l'ufficio Relazioni con il pubblico.

Articolo 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO - CANCELLAZIONI - ESCLUSIONI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Al solo fine dell'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti, che debbono risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'Associazione, in particolare:

- l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale,
- avere sede e/o svolgere la propria attività nel Territorio Comunale
- organismi rappresentativi regolarmente costituiti;

L'iscrizione all'albo comporta:

l'obbligo a comunicare le cariche associative, il numero degli iscritti e le attività svolte ed inoltre ogni modifica inerente le cariche, l'assetto organizzativo e l'attività svolta

l'obbligo di comunicare ogni variazione che comporti la cessazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

MODALITA' PER L'ISCRIZIONE

Per l'iscrizione all'albo è necessaria la presentazione di richiesta scritta indirizzata al Sindaco, dove andranno specificati:

- la denominazione, la sede, i recapiti e i dati fiscali
- il nome del rappresentante legale e del referente espressamente delegato per i rapporti con l'Amministrazione
- data d'inizio dell'attività nel territorio comunale
- il numero dei soci /iscritti/tesserati
- dichiarazione di accettazione delle disposizioni, di cui al presente regolamento

Alla domanda devono essere allegate:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto o accordo fra aderenti formalizzato con scrittura privata;
- relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'Associazione intende realizzare.

CANCELLAZIONI ED ESCLUSIONI

Si procederà alla cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- a seguito di cessazione dei requisiti di cui sopra;
- su richiesta scritta dell'associazione;

Sono esplicitamente esclusi dall'Albo:

- i partiti;
- le Associazioni sindacali;
- le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
- le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.
- i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione.

Articolo 5 - EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:

- partecipare con diritto di voto e rappresentare la propria associazione alle riunioni della Consulta;
- essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
- istituire rapporti di convenzione con il Comune di Alagna Valsesia;

L'accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" attualmente in vigore.

Articolo 6 - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

La Consulta è il momento di incontro tra Amministrazione Comunale ed Associazioni: costituisce quindi il "luogo" privilegiato in cui discutere i problemi inerenti il volontariato e per promuoverne i fini.

In particolare è istituita al fine di:

1. favorire il raccordo fra associazioni e tra l'associazionismo locale e l'istituzione pubblica
2. promuovere azioni di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato, in particolare curando il coinvolgimento della popolazione giovanile
3. orientare l'amministrazione comunale nell'assunzione delle scelte aventi come riferimento l'associazionismo locale.

L'iscrizione alla Consulta è effettuata d'ufficio per le Associazioni che risultano iscritte nell'Albo delle Associazioni di cui all'art. 3.

Compiti della Consulta:

Alla consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

- f) promuovere lo sviluppo dell'attività delle Associazioni;
- g) stabilire le modalità per la presentazione delle domande e per le procedure di iscrizione all'Albo Comunale;
- h) esprimere un parere sulla domanda di iscrizione all'Albo avanzata da una associazione;
- i) provvedere alla revisione annuale dell'Albo e proporre la cancellazione dell'organizzazione che non sia più in possesso dei requisiti previsti dal suddetto art. 4.
- j) coordinare l'attività delle associazioni iscritte all'Albo per stilare annualmente un programma di massima delle iniziative dei gruppi precitati.

Articolo 7 – ORGANI DELLA CONSULTA

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea della Consulta è costituita:

- c. da un rappresentante designato da ogni associazione iscritta all'Albo
- d. dal Sindaco o suo delegato e dall' assessore competente

Il rappresentante del Comune resta in carica per tutta la durata del mandato.

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco, o suo delegato, e dallo stesso convocata, di concerto con l'esecutivo, almeno due volte all'anno. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dal suo delegato.

I membri dell'assemblea decadono per dimissione o per scioglimento dell'organismo rappresentato in consulta o per rinnovo delle cariche all'interno dell'organizzazione rappresentata in consulta.

Le proposte sono assunte per alzata di mano con la maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Compiti dell'Assemblea

- ◆ eleggere fra i rappresentanti delle Associazioni i membri dell'Esecutivo;
- ◆ determinare le direttive generali ed i programmi di attività;
- ◆ valutare e sostenere i programmi e le iniziative proposte dalle Associazioni;
- ◆ esprimere pareri sugli atti di programmazione e di gestione adottati dall'Amministrazione Comunale sulle materie inerenti l'attività delle associazioni;
- ◆ favorire la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le associazioni

IL CONSIGLIO ESECUTIVO

L'Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. Esso dovrà essere quanto più possibile rappresentativo delle diverse realtà associative presenti nell'ambito della Consulta.

E' costituito dal Presidente dell'Assemblea e di norma da un numero di delegati delle associazioni rappresentate, comunque fino ad un massimo di 4 componenti scelti all'interno dell'Assemblea.

Nel caso si verificano tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni da parte di un componente del Consiglio Esecutivo, lo stesso decade dalla carica.

- ◆ concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- ◆ rende operative le deliberazioni dell'Assemblea;

- ◆ propone attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà associative; In particolare il Consiglio direttivo della Consulta, prima delle scelte programmatiche dell'Amministrazione Comunale
- ◆ raccoglie, elabora, presenta le istanze e le esigenze provenienti dalle realtà delle Associazioni
- ◆ valuta le richieste e propone le priorità d'intervento per l'assegnazione dei contributi con le modalità previste dal vigente "REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI O ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE " approvato dal Consiglio Comunale.

La valutazione della richiesta farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei seguenti requisiti :

- ◆ grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
 - ◆ carattere innovativo e originale dell'attività proposta e qualità progettuale;
- A parità di qualità dell'attività svolta, quando il Comune si trovi nella impossibilità di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste che gli pervengono, viene data priorità:
- ◆ ad iniziative realizzate congiuntamente e/o coordinate tra più soggetti;

L'Assemblea e Il consiglio esecutivo sono supportati da un segretario, incaricato dal Presidente, che assiste alle riunioni, ne cura il regolare funzionamento con la necessaria verbalizzazione degli incontri.

Ai lavori dell'Assemblea e dell'esecutivo possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito e senza diritto di voto.

Articolo 8 - SEDUTE DELLA CONSULTA

L'Assemblea della Consulta si riunisce almeno due volte ogni anno e precisamente entro il 30 aprile ed il 30 novembre.

E' convocata dal Presidente, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle sedute in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Consulta.

Le sedute di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero di membri intervenuti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli astenuti non sono computati.

La stesura dei verbali delle sedute spetta al segretario.

I verbali sono firmati dal Presidente e sono depositati presso la sede Municipale.

Articolo 9 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO ALL' ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione:

- spazi di riunione;
- segreteria organizzativa e sportello informativo presso l'ufficio Relazioni con il pubblico e l'Ufficio Walser
- sostegno ad eventuali iniziative formative
- sostegno organizzativo a particolari eventi ritenuti prioritari dall'Amministrazione comunale.